



*Ministero dell' Interno*  
*Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione*  
*Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo*

Roma, 15 MAR. 2007



Ministero dell' Interno  
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

AOO Politiche

Protocollo 0001158 del 15/03/2007

UOR: Uff2

T. 0286/0282



0001158 150307

AI SIGG. PREFETTI LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE  
VALLE D'AOSTA AOSTA

e, p.c.

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
D.G.I.E.P.M. ROMA

AL MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE  
Direzione Generale dell'Immigrazione ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Direzione Centrale per l'Immigrazione e Polizia delle  
Frontiere SEDE

**OGGETTO: Decreto legislativo di attuazione della direttiva 2003/109/CE,  
relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo**



*Ministero dell' Interno*  
*Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione*  
*Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo*

Si richiama all'attenzione delle SS.LL. che, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n°24 del 30 gennaio 2007, è stato pubblicato il decreto legislativo 8 gennaio 2007 n°3, di attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, in vigore dal 15 febbraio 2007.

Al riguardo si trasmette, in allegato, la circolare del 16.02.2007, emanata dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, con cui si richiamano le più significative modifiche introdotte dal decreto legislativo in oggetto, al T.U. sull'Immigrazione e si chiariscono le modalità per ottenere il rilascio del nuovo **"permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo"** sostitutivo dell'originaria "carta di soggiorno".

Per quanto di competenza, inoltre, con specifico riferimento alle procedure previste dalla nuova normativa, si segnala che l'art. 9 bis regola la posizione giuridica dello straniero titolare di un permesso per soggiornanti di lungo periodo ottenuto in un altro Stato dell'Unione europea, che chieda di soggiornare sul territorio nazionale per un periodo superiore ai tre mesi (comma I). Allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno secondo le modalità previste dal T.U. sull'immigrazione e dal regolamento di attuazione (comma II). Una significativa novità è costituita dalla circostanza che nel caso di specie, per il rilascio del permesso di soggiorno **si prescinde dal visto**, anche se lo straniero proviene da un Paese per il quale è previsto e **si prescinde dall'accertamento dell'effettiva residenza all'estero**, risultando sufficiente l'esibizione del permesso per soggiornante di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro (comma V).

La richiesta di permesso di soggiorno può, pertanto, essere presentata entro **tre mesi dall'ingresso sul territorio nazionale**.


Il rilascio del permesso è **comunicato allo Stato membro** che ha rilasciato il permesso per soggiornante di lungo periodo (comma VIII).

Un'ulteriore novità introdotta dalla normativa in oggetto, riguarda le richieste **di permesso di soggiorno per lavoro autonomo**, in quanto la competenza a rilasciare la certificazione dell'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 26 del T.U. sull'immigrazione è dello Sportello Unico per l'Immigrazione, in luogo delle rappresentanza diplomatiche ordinariamente competenti.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Ciclosi)

LM  
ar

008509



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

ANTICIPATA VIA E-MAIL

N.400/A/2007/463/P/10.2.2

ROMA, 16 FEBBRAIO 2007

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 8 GENNAIO 2007, N.3  
"ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/109/CE RELATIVA  
ALLO STATUS DI CITTADINI DI PAESI TERZI SOGGIORNANTI  
DI LUNGO PERIODO".

AI SIGNORI QUESTORI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIGNORI DIRIGENTI ZONE POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

SI INFORMA CHE NELLA GAZZETTA UFFICIALE, SERIE GENERALE,  
DEL 30 GENNAIO 2007, N. 24 È STATO PUBBLICATO IL DECRETO  
LEGISLATIVO IN OGGETTO.

SI RICHIAMANO LE PIÙ SIGNIFICATIVE MODIFICHE INTRODOTTE  
DAL DECRETO IN ESAME AL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N.  
286 E SUCCESSIVE MODIFICHE "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI  
CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA  
CONDIZIONE DELLO STRANIERO":

1. ARTICOLO 9 "PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI  
LUNGO PERIODO"

- LA CARTA DI SOGGIORNO ASSUME LA DENOMINAZIONE DI "PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO";
- IL TERMINE DI PRESENZA REGOLARE IN ITALIA NECESSARIO PER RICHIEDERE IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO È RIDOTTO DA 6 A 5 ANNI;
- È SOPPRESSO IL REQUISITO DELLA TITOLARITÀ DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO PER UN MOTIVO CHE CONSENTA UN NUMERO INDETERMINATO DI RINNOVI, PERTANTO È SUFFICIENTE LA TITOLARITÀ, ALL'ATTO DELLA RICHIESTA,



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGA DURATA IN CORSO DI VALIDITÀ;

- RIMANGONO INVARIATI I REQUISITI RELATIVI: AL REDDITO, ALL'ALLOGGIO, ALLE POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE IL RILASCIO PER SÈ ED I FAMILIARI DI CUI ALL'ART. 29, COMMA 1, TESTO UNICO IMMIGRAZIONE, LA DURATA INDETERMINATA DEL TITOLO ED AL PERIODO PRESCRITTO PER IL RILASCIO DI 90 GIORNI;
- NON PUÒ ESSERE RILASCIATO ALLO STRANIERO TITOLARE DI PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, PROTEZIONE TEMPORANEA, MOTIVI UMANITARI, ASILO, PERMESSO DI SOGGIORNO DI BREVE DURATA;
- NON PUÒ ESSERE RILASCIATO ALLO STRANIERO PERICOLOSO PER LA SICUREZZA DELLO STATO E L'ORDINE PUBBLICO. NELLA VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ DELLO STRANIERO IL CRITERIO AUTOMATICO PREVISTO DALLA PREVIGENTE NORMATIVA È SOSTITUITO DA UN GIUDIZIO DI PERICOLOSITÀ COMPLESSIVO CHE TIENE CONTO ANCHE DI UNA CONDANNA PER I REATI PREVISTI DALL'ART. 380 C.P.P. E PER I REATI NON COLPOSI PREVISTI DALL'ART. 3 C.P.P., O DELL'APPARTENENZA AD UNA DELLE CATEGORIE INDICATE DALL'ART. 13, COMMA 2, LETT. C) DEL TESTO UNICO IMMIGRAZIONE. SI RAPPRESENTA CHE UN EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI DINIEGO DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO DOVRÀ RIPORTARE UNA ARTICOLATA MOTIVAZIONE SU TUTTI GLI ELEMENTI CHE HANNO CONTRIBUTITO A FORMULARE UN GIUDIZIO DI PERICOLOSITÀ ATTUALE E CONCRETA E DOVRÀ TENER CONTO DELL'INSERIMENTO SOCIALE, FAMILIARE E LAVORATIVO DELLO STRANIERO, NONCHÉ DELLA DURATA DEL SOGGIORNO SUL TERRITORIO NAZIONALE;
- LE ASSENZE DELLO STRANIERO DAL TERRITORIO NAZIONALE NON INCIDONO SUL PERIODO DI 5 ANNI SE INFERIORI A 6 MESI CONSECUTIVI E NON SUPERIORI COMPLESSIVAMENTE A DIECI MESI NEL MEDESIMO PERIODO;
- IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO È REVOCATO:
  - a) SE È STATO ACQUISITO FRAUDOLENTEMENTE,



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

- b) SE LO STRANIERO RISULTA PERICOLOSO PER LA SICUREZZA DELLO STATO E L'ORDINE PUBBLICO,
  - c) NEI CASI PER I QUALI L'ART. 9 PREVEDE L'ESPULSIONE,
  - d) PER L'ASSENZA DELLO STRANIERO DALL'UNIONE EUROPEA PER UN PERIODO DI 12 MESI CONSECUTIVI,
  - e) PER L'ACQUISIZIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO IN ALTRO STATO MEMBRO DELL'UNIONE;
- LE IPOTESI DI ESPULSIONE PER IL TITOLARE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO SONO RIMASTE SOSTANZIALMENTE INVARIATE RISPETTO ALLA NORMATIVA PRECEDENTE:
    - a) PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO O SICUREZZA DELLO STATO, CON L'INSERIMENTO DELLE IPOTESI DI ESPULSIONE PREVISTE DALL'ART. 3, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 27 LUGLIO 2005, N. 144, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 31 LUGLIO 2005, N.155;
    - b) PER L'APPARTENENZA DELLO STRANIERO AD UNA DELLE CATEGORIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1956, N.1423, OVVERO ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1965, N.575, SEMPRE CHE SIA STATA APPLICATA, ANCHE IN VIA CAUTELARE, UNA DELLE MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 19 MARZO 1990, N.55. NELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE DOVRANNO ESSERE VALUTATE, DANDONE CONTO IN MOTIVAZIONE, L'ETÀ DELLO STRANIERO, LA DURATA DEL SOGGIORNO SUL TERRITORIO NAZIONALE, LE CONSEGUENZE DELL'ESPULSIONE PER L'INTERESSATO E I SUOI FAMILIARI, L'ESISTENZA DI LEGAMI FAMILIARI E SOCIALI NEL TERRITORIO NAZIONALE E DELL'ASSENZA DI TALI VINCOLI CON IL PAESE DI ORIGINE.
2. ART. 9 BIS "STRANIERI IN POSSESSO DI UN PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO RILASCIATO DA ALTRO STATO MEMBRO"  
REGOLAMENTA LA POSSIBILITÀ PER LO STRANIERO TITOLARE DI PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER LUNGO SOGGIORNANTI RILASCIATO DA UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE DI TRASFERIRSI E RISIEDERE IN ALTRO STATO MEMBRO PER UN PERIODO SUPERIORE A 3 MESI, PER SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVA (IN FORMA AUTONOMA E SUBORDINATA), FREQUENTARE CORSI DI STUDIO E



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

FORMAZIONE, SOGGIORNARE AD ALTRO SCOPO, QUALORA IN POSSESSO DI ADEGUATE RISORSE, QUANTIFICATE IN UN REDDITO SUPERIORE AL DOPPIO DELL'IMPORTO MINIMO PREVISTO DALLA LEGGE PER L'ESONERO DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA E DI ESSERE TITOLARE DI POLIZZA ASSICURATIVA SANITARIA:

- IL PREDETTO DIRITTO DI SOGGIORNO È ESTESO ANCHE AI FAMILIARI, DI CUI ALL'ART. 29, COMMA 1, TESTO UNICO IMMIGRAZIONE, AI QUALI È UGUALMENTE RILASCIATO UN PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO PER MOTIVI DI FAMIGLIA, PREVIA DIMOSTRAZIONE DEL RAPPORTO FAMILIARE;
- I MOTIVI DI UN EVENTUALE DINIEGO DI RILASCIO SONO QUELLI PREVISTI DALL'ARTICOLO 9, COMMA 4;
- IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO DEVE ESSERE COMUNICATO ALLO STATO MEMBRO CHE HA RILASCIATO IL PRIMO PERMESSO DI SOGGIORNO ATTRAVERSO IL PUNTO DI CONTATTO NAZIONALE, CHE PER L'ITALIA È STATO INDIVIDUATO NELLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE - SERVIZIO POLIZIA DI FRONTIERA E DEGLI STRANIERI - UTENZA FAX 06/46530822.

IL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO SARÀ RILASCIATO IN FORMATO ELETTRONICO SECONDO LE MODALITÀ INDICATE CON CIRCOLARE N.400/C/2006/1000/P/14.201 DEL 13 LUGLIO 2006.

LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO IN OGGETTO NON TROVANO APPLICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DI PAESE TERZI "LUNGO SOGGIORNANTI" NEL REGNO UNITO, IRLANDA E DANIMARCA.

LE PREDETTE DISPOSIZIONI NON TROVANO, ALTRESÌ, APPLICAZIONE, PER IL MOMENTO, NEI CONFRONTI DEGLI STRANIERI SOGGIORNANTI NEI PAESI NEO-COMUNITARI CHE, COME NOTO, HANNO ACQUISITO DETTO STATUS SOLO DAL 1° MAGGIO 2004 O IL 1° GENNAIO 2007, POICHÈ LA QUALIFICA DI "LUNGO SOGGIORNANTE", AI SENSI DELLA DIRETTIVA 2003/109/CE, SI ACQUISISCE A SEGUITO DI UN SOGGIORNO DI ANNI CINQUE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO.  
FIRMATO IL DIRETTORE CENTRALE ANGELA PRIA.

VISTO:  
SI AUTORIZZA LA TRASMISSIONE.